

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1924

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore PAPANIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 DICEMBRE 2007

Norme per il coordinamento e il sostegno
delle attività a favore dei giovani

ONOREVOLI SENATORI. - L'attuale fase di passaggio verso «la società della conoscenza» caratterizzata, nella maggior parte dei Paesi europei, da una crisi strutturale della occupazione, da una riduzione del tempo di lavoro, dall'aumento di aree di marginalità occupazionale e di esclusione sociale, ha determinato in Italia il progressivo allontanamento di una intera fascia di popolazione (quella dei giovani tra i venti e i ventinove anni) non solo dal mercato del lavoro, ma dagli stessi luoghi dell'espressione di cittadinanza attiva.

Al contempo l'analisi della condizione giovanile in Italia mostra come l'emergere di nuove forme di esclusione sociale sia anche conseguenza di una carenza di strumenti e luoghi di espressione di cittadinanza attiva che comportano spesso risposte individuali e di gruppo anche autolesionistiche da parte di quei segmenti di popolazione giovanile che avvertono, più o meno consapevolmente, di essere stati espropriati della propria identità culturale e non trovano momenti e canali per esprimere e rappresentare i propri bisogni di socializzazione, di rappresentanza e di partecipazione.

In Italia la mobilità esterna ed interna del mondo giovanile è poco praticata rispetto al resto dei Paesi europei; ciò è dovuto da un lato a resistenze culturali, dall'altro ad impedimenti concreti quali la mancanza di informazioni, la scarsa conoscenza delle lingue, la carenza di strutture e associazioni di scambio e di turismo culturale.

Parallelamente si evidenzia un fenomeno di convivenza prolungata nelle famiglie di origine come risposta ad una serie di difficoltà economiche e sociali che ritardano la costituzione di nuovi nuclei familiari.

La maggior parte degli interventi previsti oggi a sostegno delle associazioni e aggregazioni giovanili richiedono la costituzione di associazioni formalmente costituite e questo vincolo lascia ai margini esperienze di gruppi che, pur avendo un carattere informale, hanno un forte valore aggregativo per i giovani.

Servizi e organizzazioni dedicati ai giovani sono in prevalenza governati da adulti; i giovani sono una componente significativa del nuovo associazionismo, ma sono minoritari nelle organizzazioni storiche di massa, sindacali e di partito.

La distanza tra i giovani e le istituzioni si traduce in un'esclusione dai luoghi di rappresentanza: i giovani non sono ben rappresentati nel Parlamento, nei consigli regionali, nei consigli comunali. Mancando un organismo di rappresentanza nazionale alcune regioni italiane hanno istituito consulte e consigli dei giovani, ma le esperienze locali sono comunque limitate mentre le giovani generazioni italiane sono poco presenti nelle reti associative giovanili a livello europeo e non possono esprimere propri rappresentanti negli organismi europei dove si prendono decisioni sulle risorse e sulle politiche che li riguardano.

Una legge per le politiche giovanili che faccia protagonisti i giovani, anche attraverso una loro forma partecipativa, diventa in questo contesto uno strumento essenziale per la programmazione e l'attuazione di politiche giovanili volte alla lotta contro l'esclusione sociale, comprendendo in esse politiche informative, formative, comunicative, di identità e valorizzazione delle diversità culturali nonché di rappresentanza e partecipazione sociale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Nel rispetto del riparto di competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione, lo Stato promuove politiche attive per i giovani attraverso il sostegno alle iniziative degli enti locali e dell'associazionismo giovanile, il coordinamento degli interventi diretti o indiretti nei campi economico, sociale e culturale, al fine di attuare politiche unitarie orientate a:

a) conoscere e analizzare, col concorso dei giovani e delle loro associazioni, le tematiche relative alla condizione giovanile;

b) promuovere lo sviluppo di un sistema coordinato di informazione ai giovani;

c) favorire l'aggregazione e l'associazionismo fra i giovani attraverso l'istituzione di consulte e *forum* giovanili locali;

d) attuare interventi per l'effettivo inserimento dei giovani nella società e per prevenire e contrastare fenomeni di emarginazione e devianza;

e) promuovere e sviluppare, nel rispetto delle norme internazionali e comunitarie sulla reciprocità e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 17 aprile 1980, recante «Disposizioni di indirizzo e coordinamento per le attività promozionali all'estero delle regioni nelle materie di competenza» scambi socio-culturali, in particolare con i Paesi della Comunità europea;

f) realizzare attività culturali, sportive e del tempo libero per i giovani.

2. Lo Stato riconosce i principi di cui alla «Carta per la partecipazione dei giovani alla

vita comunale e regionale», approvata il 7 novembre 1990 dalla Sottotommissione della gioventù del Consiglio d'europa; armonizza e coordina gli interventi di cui alla presente legge con gli obiettivi da essa indicati, promuovendone la relativa attuazione da parte degli enti locali.

Art. 2.

(Elaborazione e aggiornamento del Piano annuale degli interventi per i giovani)

1. Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 30 novembre di ciascun anno, presenta al Parlamento il «Piano annuale degli interventi per i giovani», di seguito denominato «piano», su proposta del Ministero per la solidarietà sociale, sentita la Consulta dei giovani di cui all'articolo 4.

2. Il piano indica gli indirizzi e gli obiettivi dell'azione, individua i progetti obiettivo e i progetti pilota e definisce i criteri per l'erogazione dei contributi.

3. Per l'istruttoria e l'elaborazione dei documenti necessari alla predisposizione del piano è istituita idonea struttura organizzativa presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Le persone interessate dagli atti e dai provvedimenti di cui alla presente legge sono quelle nella fascia d'età individuata come giovane dalle deliberazioni applicative, anche con riferimento alle più attuali norme della Unione europea.

Art. 3.

(Osservatorio permanente sulla condizione dei giovani)

1. Nell'ambito della struttura di cui all'articolo 2, comma 3, è istituito, con la partecipazione di esperti di comprovata esperienza

e fama scientifica, l'Osservatorio permanente sulla condizione dei giovani, di seguito denominato «Osservatorio».

2. Compiti dell'Osservatorio sono:

a) studiare e analizzare la condizione dei giovani;

b) verificare l'efficacia degli interventi a favore dei giovani;

c) realizzare e gestire servizi informativi e di banca dati sulla condizione e sulle politiche per i giovani, utilizzando anche i dati acquisiti da altre strutture o centri esistenti, da mettere a disposizione degli organismi pubblici e privati e dell'associazionismo.

3. I dati relativi alla situazione occupazionale dei giovani sono raccolti ed elaborati dalla Direzione generale del mercato del lavoro - Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che li trasmette annualmente all'Osservatorio.

4. L'accesso alle informazioni e ai dati del Servizio informativo e della banca dati è disciplinato da regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni.

5. L'Osservatorio redige annualmente una relazione che il Governo trasmette al Parlamento e alla Consulta dei giovani di cui all'articolo 4.

Art. 4.

(Consulta dei giovani)

1. La Consulta dei giovani è istituita con deliberazione del Consiglio dei ministri, che ne definisce la composizione e le caratteristiche operative.

2. La Consulta dei giovani, alla quale partecipano giovani di età compresa tra i sedici e i trenta anni esplica funzioni propositive e consultive nei confronti del Consiglio dei ministri.

3. La Consulta dei giovani può avvalersi della struttura di cui all'articolo 2, comma

3, e dell'Osservatorio al fine dell'acquisizione di informazioni utili allo svolgimento dei suoi compiti.

Art. 5.

*(Partecipazione a progetti
di associazioni ed enti locali)*

1. Il Consiglio dei ministri, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e sulla base degli indirizzi e dei criteri previsti nel piano, eroga contributi a sostegno di progetti e iniziative per le seguenti aree:

a) inserimento sociale e partecipazione dei giovani;

b) disagio giovanile, con interventi mirati a prevenire percorsi di devianza, sviluppando progetti di prevenzione primaria;

c) mobilità giovanile, con iniziative di scambio socio-culturale fra Paesi europei;

d) cooperazione, con iniziative tese a favorire lo sviluppo delle varie forme di aggregazione, associazionismo e cooperazione giovanile nazionale e internazionale;

e) informazione e consulenza per i giovani.

2. Il Ministero della solidarietà sociale eroga contributi per progetti predisposti da enti locali, associazioni o cooperative giovanili, con priorità in ambito provinciale e comunale ai progetti predisposti dagli enti locali.

3. Sono considerati criteri preferenziali e prioritari:

a) l'adozione, da parte dei comuni, della «Carta della partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale», di cui all'articolo 1, e il comprovato impegno nella sua attuazione;

b) la continuità e l'efficacia dell'azione a favore dei giovani, verificabile in particolare dalla comprovata realizzazione di strutture o strumenti permanenti dedicati a tale scopo;

c) la proposizione di progetti coordinati e da realizzare in collaborazione fra più comuni, in specie appartenenti ad aree montane e rurali.

4. I contributi sono erogati per il 50 per cento all'avvio dei progetti e, per la restante parte, su presentazione di idonea documentazione, che comprovi la realizzazione integrale del progetto.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. Nel bilancio di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti i seguenti capitoli:

a) «Fondo per la realizzazione di specifici progetti individuati nel Piano annuale degli interventi per i giovani nonché per le altre spese necessarie al funzionamento dell'Osservatorio permanente sulla condizione dei giovani»;

b) «Contributi ad enti locali, associazioni e cooperative giovanili per la realizzazione di interventi a favore dei giovani».

2. Gli stanziamenti dei capitoli di cui al comma 1 sono determinati annualmente con legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *i*-ter), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

